gnoli e quelli prodotti nella Comunità dei dieci, senza alcuna concreta indicazione di un rischio effettivo di squilibrio o di perturbazione.

2. A norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato, solo l'inosservanza di forme essenziali consente di considerare illegittimo l'atto impugnato. Non può essere considerato un'inosservanza del genere l'errato richiamo, nell'epigrafe di un regolamento adottato secondo il procedimento del comitato di gestione, al parere del comitato qualora questo, benché regolarmente interpellato, non abbia emesso alcun parere e, a norma del regolamento base dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi, la Commissione sia in tal caso del tutto libera di adottare i provvedimenti in progetto sotto la propria responsabilità.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 128/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. *Il contesto normativo*

1.1. *L'atto d'adesione*

Il sistema degli importi regolatori è contemplato dall'art. 123 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, in prosieguo: « l'atto di adesione » (GU del 15. 11. 1985, L 302, pag. 23). Il n. 1 di detto articolo contempla che i vini da tavola, determinati vini a denominazione d'origine e altri prodotti del settore vitivinicolo che possono provocare perturbazioni sul mercato, provenienti dalla Spagna e che costituiscono oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, sono disciplinati da detto sistema, allorché sono importati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (in prosieguo: « Comunità a dieci »). Il n. 2, lett. a), dello stesso articolo precisa che per i vini da tavola viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi d'orientamento in Spagna e nella Comunità a dieci, ma che la sua entità può essere variata in base al procedimento del comitato di gestione, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato valutata secondo le varie categorie dei vini e in funzione della loro qualità. A questo proposito una dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola allegata all'atto di adesione precisa inoltre che « l'adattamento dell'importo regolatore inteso a tener conto della situazione dei prezzi di mercato sarà realizzato prendendo in considerazione i prezzi specifici di taluni tipi di prodotti in funzione della loro qualità e del loro condizionamento; ciò dovrebbe avere per conseguenza una riduzione dell'importo regolatore in ragione del prezzo più elevato di questi tipi di vino » (GU L 302, pag. 482). Il n. 2, lett. b) dell'art. 123 prevede inoltre che per determinati

* Lingua processuale: lo spagnolo.

vini a denominazione d'origine e per gli altri prodotti che possono provocare perturbazioni sul mercato può essere fissato un importo regolatore mediante il procedimento del comitato di gestione e che detto importo regolatore è derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalità da determinarsi.

La prima frase del n. 3 dell'art. 123 precisa che « per l'importo regolatore è previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelli vigenti sotto il regime precedente all'adesione ». La seconda frase di detto numero contempla che « a tale scopo questo importo è calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo d'orientamento applicabile in Spagna per il prodotto in questione dell'importo regolatore dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata ». Il n. 4 dell'art. 123 offre la possibilità di istituire un importo regolatore per le esportazioni della Comunità a dieci verso la Spagna.

1.2. *Norme generali d'applicazione*

In base all'art. 89, n. 1, dell'atto di adesione, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 480/86 del 25 febbraio 1986, che determina le norme generali d'applicazione del sistema degli importi regolatori applicabili agli scambi di determinati prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità a dieci e la Spagna (GU L 54, pag. 2). Il quarto considerando di detto regolamento precisa l'obiettivo degli importi regolatori, vale a dire « evitare perturbazioni sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, senza avere incidenze sulle correnti tradizionali di scambi di prodotti di cui sopra ». L'art. 2, n. 1, del regolamento stabilisce che l'importo regolatore per ciascuno dei tipi di vino da tavola è « uguale, per ciascuna campagna di commercializzazione, alla differenza tra il prezzo d'orientamento fissato per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e questo stesso prezzo fissato per la Spagna ». I nn. 2 e 3 di detto articolo precisano, da una parte, che l'importo regolatore può essere adattato per tener conto della situazione dei prezzi sul mercato della Comunità a dieci e della Spagna e, dall'altra, che per determinati vini da tavola l'adattamento in questione si effettua particolarmente in funzione dei loro prezzi specifici sul mercato di produzione e del loro tipo di condizionamento. L'art. 3 stabilisce che per determinati vini a denominazione d'origine e per determinati prodotti vitivinicoli definiti dall'art. 5 del regolamento può esser stabilito un importo regolatore in caso di rischi di perturbazioni sul mercato della Comunità a dieci. L'art. 6 stabilisce che gli importi regolatori sono modificati in considerazione, in particolare, dell'andamento e delle caratteristiche degli scambi, nonché in considerazione delle correnti tradizionali e dei rischi di perturbazioni, e che sono limitati al livello definito dall'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione.

1.3. *I regolamenti contestati*

In applicazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 480/86, il 28 febbraio 1986 la Commissione adottava il regolamento n. 648/86, che fissa gli importi regolatori per la campagna 1985-1986 applicabili all'importazione nella Comunità a dieci di taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dalla Spagna. Il 3 aprile 1986 questo regolamento veniva modificato dal regolamento n. 969/86, onde rettificare alcuni errori materiali inerenti alla fissazione dell'entità degli importi regolatori in questione.

2. *Il procedimento*

L'atto introduttivo del Regno di Spagna è stato registrato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1986.

Una domanda di procedimento urgente promossa dal ricorrente e mirante alla sospensione dell'esecuzione dei regolamenti nn. 648/86 e 969/86 è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 1986.

La fase scritta si è svolta ritualmente; con lettera 29 settembre 1986 il Regno di Spagna ha tuttavia rinunziato alla replica ed ha chiesto, a norma dell'art. 55, § 1, 2° comma, del regolamento di procedura che la causa venisse dichiarata prioritaria per la fissazione della data della fase orale. Con decisione del 3 ottobre 1986 il presidente ha respinto questa richiesta.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con lettera 17 dicembre 1986 la Corte ha però invitato la Commissione a rispondere per iscritto a diverse domande inerenti al calcolo degli importi regolatori in questione. La Commissione ha inviato la sua risposta a dette questioni con lettera del 9 febbraio 1987.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) annullare i regolamenti della Commissione nn. 648 e 969/86;

2) porre le spese a carico della convenuta.

La Commissione delle Comunità europee, *convenuta*, conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare infondato il ricorso e respingerlo;

2) porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Compendio dei mezzi dedotti

Dopo una breve esposizione degli antefatti, particolarmente per quanto riguarda la situazione precedente all'adesione della Spagna e ai negoziati relativi al sistema degli importi regolatori, il ricorrente deduce anzitutto l'inosservanza delle forme sostanziali. In primo luogo, la Commissione avrebbe indicato nei considerando dei due regolamenti litigiosi che i provvedimenti adottati sono « conformi al parere del comitato di gestione dei vini », mentre siffatto parere non sarebbe stato emanato. In secondo luogo, il regolamento n. 648/86 stabilisce un importo regolatore per i vini a denominazione d'origine senz'alcuna indicazione circa l'esistenza di un rischio di perturbazione del mercato.

Il ricorrente deduce poi i tre mezzi seguenti. In primo luogo, la Commissione, in violazione dell'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione e dell'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 480/86, avrebbe fissato in via generale importi regolatori troppo alti. In secondo luogo, in spregio dell'art. 123, n. 2, lett. a), dell'atto di adesione, dell'art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 480/86 e della dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, la Commissione non avrebbe previsto un importo regolatore specifico per i vini da tavola di qualità superiore. A giudizio del ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto prevedere un importo regolatore di base per ciascuna categoria tipo di vino onde stabilire in seguito, nell'ambito di ciascuna categoria, altri importi regolatori adeguati in funzione della qualità, del prezzo e del condizionamento del prodotto specifico. In terzo luogo, in violazione dell'art. 123,

n. 2, lett. b), dell'atto di adesione e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 480/86, un importo regolatore è stato fissato per i vini a denominazione d'origine pur se non era stato accertato alcun rischio di perturbazione sul mercato.

1. *Gli antefatti*

Il *ricorrente* osserva in particolare che, prima dell'adesione, le importazioni di vini spagnoli nella Comunità erano soggette ai dazi della tariffa doganale comune e al versamento di una tassa di compensazione se il prezzo dell'offerta franco frontiera dei vini importati, aumentato dell'importo dei dazi doganali, era inferiore al prezzo di riferimento. Il governo spagnolo ha tuttavia ottenuto il vantaggio dell'esenzione dalla tassa di compensazione grazie all'accordo con la Comunità del 5 novembre 1970, che garantiva che i prezzi praticati all'importazione non sarebbero stati inferiori ai prezzi di riferimento comunitari, diminuiti dei dazi di dogana effettivamente riscossi. Questo accordo contemplava inoltre che le esportazioni di vino nella Comunità sarebbero state subordinate al rilascio di una licenza di esportazione e al versamento di un dazio variabile d'esportazione.

Inoltre, il ricorrente illustra come la Spagna abbia ricusato, fin dall'inizio dei negoziati di adesione, l'istituzione di un sistema di importi compensativi di adesione, in quanto il mercato del vino è caratterizzato da un numero troppo alto di varietà diverse e da un'eccessiva instabilità per applicare un sistema fondato sugli importi fissati indipendentemente dal prezzo reale e dalla natura specifica dei prodotti. Durante la 29a sessione della conferenza, il 28 e 29 maggio 1985, la Comunità ha proposto un sistema di importi regolatori; questi importi sono stabiliti ogni anno per ciascuna categoria di vini. La Spagna avrebbe ricusato questo sistema in quanto troppo affine al sistema di importi compensativi di adesione. Tuttavia la Spagna ha in definitiva accettato l'instaurazione di un sistema di importi regolatori mitigato dall'adozione del principio della limitazione, dalla possibilità di variare l'importo regolatore applicabile ai vini da tavola in base alla situazione dei prezzi di mercato e dall'esclusione, in linea di massima, da questo sistema dei vini a denominazione d'origine.

La *Commissione* descrive anzitutto i provvedimenti transitori, contemplati dall'atto di adesione, nel settore del vino e raffronta i regimi applicabili prima e dopo l'adesione. Essa spiega in particolare che l'atto di adesione contempla, oltre il disarmo doganale e l'applicazione del sistema complementare agli scambi, due provvedimenti transitori particolari nel settore vitinicolo, vale a dire la fissazione dei prezzi (art. 122) e il sistema degli importi regolatori (art. 123). Questi provvedimenti dovrebbero considerarsi nel complesso misure applicabili a questo settore.

2. *Inosservanza delle forme sostanziali*

Il *ricorrente* sostiene anzitutto che la Commissione ha dichiarato nei considerando dei due regolamenti litigiosi che i provvedimenti adottati sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini, mentre non sarebbe stato emesso alcun parere. Esso spiega che l'obbligo di attenersi al procedimento del comitato di gestione per elaborare le modalità d'applicazione del sistema degli importi regolatori è contemplato dall'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 480/86. Orbene, durante le riunioni nel febbraio e nel marzo 1986, il comitato di gestione dei vini non è riuscito a raggiungere una maggioranza sufficiente per emettere un parere.

La *Commissione* riconosce che il comitato di gestione non ha effettivamente emesso alcun parere e che era quindi erroneo sostenere che aveva emesso un parere positivo. Tuttavia, essa giudica questa circostanza inadeguata a rendere illegittimi i regolamenti in questione; in forza dell'art. 67 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), la Commissione è autorizzata ad adottare i progetti sottoposti al comitato di gestione, anche se questi non ha emesso il proprio parere.

Il *ricorrente* osserva in secondo luogo che il regolamento della Commissione n. 648/86 va annullato per carenza di motivazione in quanto non indica affatto che l'importazione dei vini a denominazione d'origine, ai quali si applica, può creare perturbazioni sul mercato ai sensi dell'art. 123, n. 2, lett. b), dell'atto di adesione e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 480/86.

Secondo la *Commissione* emerge dalla costante giurisprudenza della Corte che, per quanto riguarda gli atti d'applicazione in generale, sono soddisfatti i requisiti dell'art. 190 del trattato se il preambolo dell'atto spiega l'essenziale delle misure prescritte e che non si può pretendere una motivazione specifica a sostegno di tutti i dettagli che può comportare siffatta misura, dal momento che questi rientrano nell'ambito sistematico del complesso. A questo proposito, si riferisce in particolare alla sentenza della Corte 29 febbraio 1984 (causa 37/83, Rewe, Racc. 1984, pag. 1229).

3. *Inosservanza dell'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione, e dell'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 480/86*

A giudizio del *ricorrente*, la Commissione ha fissato importi regolatori senza tener conto dei limiti contemplati dall'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione, al quale si riferisce pure l'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 480/86. Gli importi regolatori prescritti dalla Commissione in determinati casi implicano un raddoppio del prezzo di mercato del vino e l'esportazione di determinate categorie di vino è diventata impossibile.

La *Commissione* osserva in primo luogo che emerge da un raffronto tra i prezzi di riferimento fissati dal regolamento della Commissione 18 giugno 1985, n. 1651, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1985-1986 del settore vitivinicolo (GU L 159, pag. 31), da un lato, e i prezzi d'orientamento fissati dal regolamento del Consiglio 25 febbraio 1986, n. 462, che fissa per la campagna 1985-1986 i prezzi d'orientamento applicabili in Spagna nel settore dei vini (GU L 53, pag. 17), dall'altro, che questi ultimi prezzi, aumentati dai dazi doganali e dall'importo regolatore, non superano il prezzo di riferimento; e la limitazione dell'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione è quindi rispettata.

La Commissione osserva in secondo luogo che le statistiche di cui dispone dimostrano che le esportazioni spagnole di vino verso la Comunità a dieci sono aumentate dopo l'entrata in vigore dei regolamenti litigiosi.

4. *Inosservanza dell'art. 123, n. 2, lett. a) dell'atto di adesione e dell'art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 480/86 e della dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola*

Il *ricorrente* osserva che la Commissione ha fissato un unico importo regolatore per i

vini da tavola e quindi non ha effettuato alcun adeguamento per i vini da tavola di qualità superiore. Orbene, l'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione, l'art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 480/86 e la dichiarazione comune riguardante l'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola prevedono espressamente che, per i vini da tavola di qualità superiore, il livello dell'importo regolatore deve essere inferiore a quello applicabile alle categorie tradizionali di vini da tavola. Questo adeguamento consente agli importi regolatori di svolgere la loro vera funzione, cioè di compensare la differenza tra i prezzi dei vini spagnoli e quelli dei vini comunitari dello stesso tipo o della stessa categoria. A giudizio del ricorrente, la Commissione avrebbe quindi dovuto fissare un importo regolatore di base per ciascuna categoria o tipo di vino prevista dall'organizzazione comune dei mercati dei vini, vale a dire le categorie A I, A II, A III, R I, R II e R III, e determinare poi nell'ambito di ciascuna categoria altri importi regolatori in funzione della qualità, del prezzo e del condizionamento del prodotto specifico.

Il ricorrente osserva che l'applicazione ai vini di qualità di un importo regolatore non adeguato al loro prezzo di vendita avrebbe del pari l'effetto di aumentare il loro prezzo ad un livello superiore a quello dei prezzi di riferimento, ponendo in non cale tanto la prima quanto la seconda frase dell'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione.

Il ricorrente osserva infine che il calcolo dell'importo regolatore come effettuato per le categorie R I e R II sarebbe incomprensibile e che questo importo non corrisponde alla differenza tra i prezzi d'orientamento comunitario e i prezzi d'orientamento spagnoli per la stagione in questione. A questo proposito i regolamenti litigiosi non corrispondono quindi a quanto prescrive l'art. 123 dell'atto di adesione.

La *Commissione* sostiene che un adattamento degli importi regolatori applicabili ai vini di qualità superiore è stato effettuato mediante applicazione di un importo regolatore ridotto ai vini a denominazione d'origine; l'importo regolatore applicabile a questi vini è quindi solo di 0,35 ecu/% vol/hl mentre è rispettivamente di 1,42 ecu/% vol/hl e di 0,85 ecu/% vol/hl per i vini da tavola bianchi e i vini da tavola rossi e rosati.

5. *Inosservanza dell'art. 123, n. 2, lett. b), dell'atto di adesione e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 480/86*

Il *ricorrente* osserva che l'art. 123, n. 2, lett. b), dell'atto di adesione e l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 480/86 prescrivono che si constati l'esistenza di un rischio di perturbazione sui mercati prima di poter applicare importi regolatori a vini a denominazione d'origine (e ai prodotti contemplati dall'art. 5 di detto regolamento). A giudizio del ricorrente l'esistenza di siffatto rischio di perturbazione potrebbe solo essere accertata mediante un'analisi dei prezzi praticati sul mercato e dell'andamento del volume degli scambi. Orbene, allorché sono stati elaborati ed adottati i regolamenti litigiosi, siffatta analisi era comunque impossibile; la fissazione di un importo regolatore per i vini a denominazione d'origine è quindi incompatibile con dette disposizioni dell'atto di adesione e del regolamento del Consiglio.

La *Commissione* dichiara che l'importo regolatore per i vini a denominazione d'origine è stato fissato nel timore di un rischio di perturbazioni.

6. *Risposta alle questioni della Corte*

Con lettera 17 dicembre 1986 la Corte ha chiesto alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

« 1) Quali sono gli elementi che possono provocare perturbazioni sul mercato di cui si è tenuto conto per la fissazione e il calcolo dell'importo regolatore applicabile ai vini a denominazione d'origine?

2) Qual è l'adeguamento dell'importo regolatore apportato per i vini (da tavola) di qualità e quali sono gli elementi assunti per il calcolo dell'importo regolatore da applicarsi nei loro confronti?

3) La Commissione deve fornire l'esempio, corredato di dati, dell'osservanza della limitazione contemplata dall'art. 123, n. 3, dell'atto di adesione per i seguenti vini:

a) categorie A I, A II e A III, 9,5% in vol e 12,5% in vol, rispettivamente con contenuto superiore allo 0,75 litri o inferiore ai 0,75 litri,

b) categorie R I, R II e R III, 9,5% in vol e 12,5% in vol presentati in recipienti rispettivamente con contenuto superiore a 0,75 litri o inferiore a 0,75 litri,

c) vini a denominazione d'origine 9,5% e 12,5% in vol.

4) Per quale motivo l'importo regolatore per le categorie R I e R II non corrisponde alla differenza tra il prezzo d'orientamento comunitario come è stato pubblicato per la stagione 1985-1986 (regolamento n. 1507/85) e il prezzo d'orientamento spagnolo pubblicato per questa stagione (regolamento n. 462/86)? »

Con lettera 30 gennaio 1987, la Commissione ha risposto come segue:

Risposta alla questione n. 1

A giudizio della Commissione gli elementi che possono provocare perturbazioni sul mercato di vini sono il fattore prezzo e la possibilità di sostituzione commerciale che rispecchiano entrambi il grado di concorrenza e quindi di perturbazione.

Onde fissare gli importi regolatori applicabili ai vini a denominazione d'origine, questi due elementi sono stati presi in considerazione come segue:

a) Quanto ai vini « denominación de origen » che per le loro particolari caratteristiche si collocano ad un particolare livello commerciale, gli importi regolatori sono stati stabiliti pari a zero. Nella fattispecie si tratta dei vini liquorosi a « denominación de origen » (essenzialmente gli Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla, Montilla-Moriles) di tipo secco, non idonei a provocare perturbazioni sul mercato della Comunità a dieci che produce esclusivamente vini liquorosi di tipo dolce. Inoltre, i prezzi dei vini liquorosi d'origine spagnola sono molto alti, e quindi non è prevedibile alcuna perturbazione.

b) Per quel che riguarda le altre « denominaciónes de origen » è stato tenuto conto dell'elemento prezzo per calcolare l'importo regolatore. Tuttavia, tenuto conto della varietà dei prezzi per la stessa « denominación de origen » e onde non aggravare la gestione del sistema, è stato assunto un tasso forfettario per tutte le « denominaciónes de origen ».

Risposta alla questione n. 2

L'adeguamento dell'importo regolatore per i vini da tavola di qualità è stato effettuato in base al loro confezionamento ed è così risultato un importo fissato al 50% dell'importo applicabile ai vini da tavola sciolti corrispondenti.

Nonostante il termine « qualità » sia per definizione ricollegato ai vqprd (vini di qualità prodotti in regioni delimitate), è noto che determinati vini da tavola imbottigliati nella regione di produzione presentano caratteristiche qualitative elevate dovute alle cure particolari e alle condizioni di produzione loro specifiche. D'altro canto, il costo dell'imbottigliamento e la spedizione dei vini in bottiglia incide molto sul valore finale del prodotto.

Associando quindi l'imbottigliamento nella regione di produzione e la nozione di « qualità », per questi vini da tavola è stato applicato nei loro confronti un importo regolatore differenziato, nella fattispecie ridotto del 50% rispetto ai vini corrispondenti sciolti.

Risposta alla questione n. 3

Limitazione contemplata dall'art. 123, n. 3, del trattato di adesione.

Osservazione preliminare: la fissazione degli importi regolatori per i vini da tavola dei tipi A II, A III e R III è del tutto teorica, poiché la Spagna non produce questi tipi di vino.

D'altro canto i vini a « denominación de origen » non sono soggetti a fissazione di un prezzo d'orientamento e quindi l'analisi risulta impossibile.

Dati espressi in ecu/% vol/hl	AI 9,5 % vol		AI 12,5 % vol		RI e II 9,5 % vol		RI e II 12,5 % vol	
	0,75 l	0,75 l (1)	0,75 l	0,75 l (1)	0,75 l	0,75 l (1)	0,75 l	0,75 l (1)
1) Prezzo di riferimento paesi terzi (massimo)	8,68	4,23	7,61	4,23	8,93	4,48	7,86	4,48
2) Prezzo d'orientamento vino da tavola spagnolo	1,75	1,75	1,75	1,75	1,89	1,89	1,89	1,89
3) Importo regolatore	0,71	1,42	0,71	1,42	0,43	0,85	0,43	0,85
4) Dazi doganali	1,30	1,00	1,00	0,70	1,30	1,00	1,00	0,70
5) Risultato del l'applicazione del reg. n. 648/86	3,76	4,17	3,46	3,87	3,62	3,74	3,32	3,44
	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5

(1) I recipienti contenenti più di 0,75 l sono assimilati, per questo studio, al vino sciolto.

Risposta alla questione n. 4:

Nella Comunità a dieci esiste un rapporto tra i prezzi d'orientamento dei vini rossi (R I, R II) e dei vini bianchi (A I) pari a 108%. Questo rapporto è tenuto costante, in modo che gli interventi sono funzione di questa differenza dei prezzi istituzionali.

Per i prezzi istituzionali applicabili in Spagna, la relazione tra i vini rossi e vini bianchi da tavola del 108% è stata sancita dall'art. 122, n. 1, secondo trattino, del trattato di adesione.

Tuttavia, tenuto conto della deficienza strutturale dei vini rossi in Spagna, il rapporto di prezzo dei vini rossi e dei vini bianchi da tavola sul mercato spagnolo e dell'ordine del 150%.

Quindi la Commissione, per fissare gli importi regolatori validi per il vino rosso da tavola, ha tenuto conto dei prezzi reali esistenti sul mercato spagnolo, invece del prezzo di orientamento per questi stessi vini, che è stato fissato nell'intento di conservare il rapporto dei prezzi istituzionali esistente nella Comunità.

In pratica l'importo regolatore applicabile ai vini rossi da tavola (sciolti) risulta dalla differenza tra i prezzi d'orientamento nella Comunità a dieci e un prezzo di orientamento fittizio stabilito per la Spagna a 2,57 ecu % vol/hl. In questo modo l'importo regolatore è pari a 3,42 — 2,57 = 0,85 ecu/% vol/hl. In realtà, un'applicazione rigorosa della differenza tra prezzi d'orientamento rispettivi sfocerebbe in un importo regolatore pari a 3,42 — 1,89 = 1,53 ecu/% vol/hl, eccessivamente alto, tenendo conto dei prezzi effettivi dei vini rossi da tavola spagnoli sul mercato.

T. Koopmans
giudice relatore